



planland®
studio tecnico daniel franco

Valutazioni Ambientali

Daniel Franco

VIA

VAS

VET

VI



Di che parliamo?



...del buon governo

Il buon governo

- Ambrogio Lorenzetti ci racconta della trasformazione indotta dall'uomo di alcune “qualità” del paesaggio per migliorare la vita dei cittadini
- Il dipinto serve a ribadire che se il governo si basa su principi di giustizia sociale (il comune), allora tiene conto dei dei bisogni condivisi del popolo che ne tra beneficio: il contado è sano e mantiene tutte le sue risorse

Il buon governo

- se il governo è tirannico, non tiene conto dei bisogni condivisi della sua società e rapina è distrugge le risorse a disposizione: il contado è rovinato, distrutto e povero



Il processo che cercheremo di analizzare

1. **consapevolezza sociale** rispetto ad un problema
 - sostenuta - almeno nella società occidentale, in parte e fino a oggi - dalla conoscenza (scientifica)
2. **regole** per la tutela dei beni condivisi (norme, regolamenti attuativi, procedure)
3. **strumenti e metodi** (“giudizi esperti”)
 - da identificare in funzione degli obiettivi, raramente specificati nei regolamenti attuativi o nelle procedure



1.

L'origine

ovvero della
consapevolezza condivisa

La consapevolezza condivisa

Gli atteggiamenti sociali che influenzano la consapevolezza in campo ambientale possono essere rappresentate a cavallo del millennio da due paradigmi:

- paradigma bio-centrico
(da Thoreau per Leopold all'"ecologismo")
 - valore etico assoluto sistemi naturali, va escluso il giudizio umano
 - generato da una ideologia (70' e 90') fortemente contestata tanto dalle forze conservatrici che dagli intellettuali legati al materialismo storico: sistemi di giudizio e valutazione nelle intenzioni il più possibile obiettivi e volontariamente con scarsa considerazione della preferenza sociale

La consapevolezza condivisa

- paradigma socio-centrico (ultimi 20-30 anni)
 - crescente peso ad una volontaria assenza di *neutralità tecnica* nel giudizio; scelte come effetto della negoziazione sociale della preferenza e del bilanciamento del consenso
 - ambiente vissuto come rappresentazione sociale e non come valore a se stante

La consapevolezza di che cosa?

- entrambe gli approcci presentano evidenti limiti, messi sistematicamente in risalto, e dei quali l'evoluzione della norma cerca di tenere conto
- ma in ogni caso denunciano la consapevolezza che il *consumo delle risorse* (risorse ambientali, o la produzione di scarti di produzione che riducono o alterano le risorse primarie) è un problema per la società, perché queste sono *finite* e non *infinite*
- da qui lo sviluppo del principio moderno della sostenibilità, in realtà già perseguito più o meno inconsapevolmente da millenni in diverse società

Tre esempi di consapevolezza condivisa

- Nella società attuale la consapevolezza condivisa tende tradotta in principi (che poi diventano regole e procedure): tre esempi
 - VIA
 - VI
 - VAS

VIA

- la *procedura* di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) nasce negli Stati Uniti nel 1969 con il *National Environment Policy Act*
- si basa sul principio dell'azione preventiva
⇒ la migliore politica consiste nell'evitare fin dall'inizio distruzione e inquinamento delle risorse ambientali anziché combatterne successivamente gli effetti

VI

- la procedura di valutazione d'incidenza (VI) si basa sullo stesso principio, ma si specifica per i siti Natura 2000, perché
 - la società ha compreso che la **biodiversità** è un bene condiviso da mantenere nel tempo
 - si è data delle regole per raggiungere questi obiettivi
- per questo i siti vanno gestiti **integri** nel tempo rispetto alle funzioni che si intendono mantenere, ovvero
 - *"coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie, o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato"*
- ***cosa vuole dire*** in base a quello che sapete?

VAS

- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si basa sempre sul principio di precauzione
- però non si riferisce solo alla valutazione preventiva dei possibili effetti di una azione (anche complessa) sugli ecosistemi
- ma piuttosto alla valutazione ambientale *e* sociale nel tempo di politiche, piani o programmi
 - per garantire che queste valutazioni siano incluse a tutti gli effetti e fin dalle prime fasi del *processo decisionale*, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico
 - per permettere nel corso del tempo di correggere eventuali distorsioni



2. scripta restant

ovvero
dalla consapevolezza
alle regole

le regole condivise a tutela dei beni condivisi

o norme (e loro evoluzione) relative ai tre esempi, nate dalla consapevolezza

- \Rightarrow tradotta in principi (visti sopra)
- \Rightarrow esplicitata in regole comuni

Procedura di VIA: obiettivi

- individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti delle alternative di un progetto (+ alt. 0) su
 - uomo, fauna, flora, suolo, acque, aria, clima, paesaggio
 - interazione fra detti fattori
 - beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale
- valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti

Procedura di VIA: norme

- A livello EU: *Direttiva 85/337/CEE* per determinati progetti pubblici e privati, successivamente modificata dalla *Direttiva 97/11/Ce* e dalla *Direttiva 2003/35/CE* relativamente alla “Partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia”
- La normativa europea richiede
 - descrizione (caratteristiche fisiche progetto, esigenze di suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento, caratteristiche processi produttivi)

Procedura di VIA: norme

- valutazione (inquinamento acqua, aria, suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.)
- descrizione alternative prese in esame
- descrizione componenti potenzialmente soggette ad impatto
- una descrizione effetti sull'ambiente, misure di riduzione e/o compensazione
- un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti

Procedura di VIA: norme

- L'ultimo adeguamento per tenere conto convenzione di Århus
 - definizione di “pubblico” e “pubblico interessato”
 - definizione die casi eccezionali di esenzione di progetti specifici dalla procedura di VIA e relativa informazione del pubblico
 - accesso, opportunità di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali
 - obblighi riguardanti l'impatto transfrontaliero
 - procedura di ricorso da parte del pubblico interessato
 - VIA a ogni modifica o estensione di progetti elencati negli allegati (All. I)

Procedura di VIA: norme

L'attuazione si articola in due livelli:
nazionale e regionale; nazionale ↓

- D.L. n. 173 del 12 maggio 2006 e s.m.i.. Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa. G.U. n. 110 del 13 maggio 2006
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Suppl. alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006
- D.G.R. n. 4-2195 del 20 febbraio 2006. Art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazione dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e modificato dall'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, - Procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale (RTN). B.U. n. 9 del 2 marzo 2006
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. Suppl. alla G.U. n. 96 del 27 aprile 2005
- D.M. 1 aprile 2004. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. G.U. n. 84 del 9 aprile 2004

Procedura di VIA: norme

- Legge n. 306 del 31 ottobre 2003. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (estratto). Suppl. alla G.U. n. 266 del 15 novembre 2003
- Legge n. 55 del 9 aprile 2002. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. G.U. n. 84 del 10 aprile 2002
- D.L. n. 7 del 7 febbraio 2002 e s.m.i. Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. G.U. n. 34 del 9 febbraio 2002
- Legge n. 93 del 23 marzo 2001 Disposizioni in campo ambientale (art.6).G.U. n. 79 del 4 aprile 2001
- Legge n. 422 del 29 dicembre 2000 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2000 (art.24). Suppl. alla G.U. n. 16 del 20 dicembre 2001
- D.P.C.M. 1 settembre 2000 Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale. G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000

Procedura di VIA: norme

- D.P.R. n. 348 del 2 settembre 1999 Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere. G.U. n. 240 del 12 ottobre 1999
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta. G.U. n. 216 del 14 settembre 1999
- D.P.R. 3 luglio 1998 Termini e modalità dello svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale. G.U. n. 223 del 24 settembre 1998
- D.P.R. 11 febbraio 1998 Disposizioni integrative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6. G.U. n. 72 del 27 marzo 1998
- Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. G.U.C.E. L 73 del 14 marzo 1997
- Circolare ministeriale 7 ottobre 1996 Procedure di valutazione di impatto ambientale. G.U. n. 256 del 31 ottobre 1996

Procedura di VIA: norme

- D.P.R. n. 354 del 12 aprile 1996 Regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche. G.U. n. 158 dell'8 luglio 1996
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 D.P.R. n. 354 del 12 aprile 1996 Regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche. G.U. n. 158 dell'8 luglio 1996
- D.P.R. n. 526 del 18 aprile 1994 Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione di impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. G.U. n. 207 del 5 settembre 1994
- D.P.R. n. 485 del 18 aprile 1994 Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale. G.U. n. 184 dell'8 agosto 1994
- D.P.R. n. 420 del 18 aprile 1994 Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali. G.U. n. 151 del 30 giugno 1994
- Legge n. 146 del 22 febbraio 1994 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993.

Procedura di VIA: norme

- Suppl. alla G.U. n. 52 del 4 marzo 1994
- Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 Disposizioni in materia di risorse idriche (art.17 comma 6). G.U. n. 14 del 19 gennaio 1994
- D.P.R. n. 460 del 5 ottobre 1991 Modificazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 377/88, relativamente ai progetti di impianti per la eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi. G.U. n. 95 del 23 aprile 1992
- Legge n. 9 del 9 gennaio 1991 Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (art. 1 e 2). Suppl. alla G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991
- Legge n. 380 del 29 novembre 1990 Sistema idroviario padano-veneto (art. 3 comma 6). G.U. n. 294 del 18 dicembre 1990
- Legge n. 240 del 4 agosto 1990 e s.m.i. Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (Capo 1° - artt. 4 e 5). G.U. n. 192 del 18 agosto 1990
- Circolare ministeriale 30 marzo 1990 Assoggettabilità alla procedura dell'impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti di II categoria, classi II, III e IV, ed, in particolare, i "porti turistici", art.6 comma 2 della L. 8.7.86, n.349 e D.P.C.M. 10.8.88, n.377. G.U. n. 87 del 13 aprile 1990

Procedura di VIA: norme

- D.P.C.M. 27 dicembre 1988 Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 349/86, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 377/88. G.U. n. 4 del 5 gennaio 1989
- D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 e s.m.i. Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale. G.U. n. 204 del 31 agosto 1988
- Legge n. 67 dell'11 marzo 1988 e s.m.i. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (art. 18). Suppl. alla G.U. n. 61 del 14 marzo 1988
- Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i. Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (articolo 6). Suppl. alla G.U. n. 162 del 15 luglio 1986
- Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e s.m.i. Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. G.U.C.E. L 175 del 5 luglio 1985

Procedura di VI: obiettivi

- salvaguardare *l'integrità* dei siti N 2000 mediante l'esame delle interferenze di piani e progetti (non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie) con i loro equilibrio ecologico (art. 6, com. 3, direttiva "Habitat")
- raggiungere un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio

Procedura di VI: norme

- Si applica sia agli interventi all'interno dei siti Natura 2000 (o proposti), sia a quelli che dall'esterno possono comportare ripercussioni
- In funzione della rilevanza del piano progetto (MATT, Regioni, PPAA), che individuano modalità e autorità competenti
- La procedura deve fornire documentazione utile a individuare e valutare gli impatti sul sito tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, e comprendere solo quanto figura nelle analisi svolte

Procedura di VI: norme

- o Esiste un percorso logico ufficiale EU:
 1. *screening*: individuazione della opportunità della VI completa di un piano o un progetto
 2. *valutazione "appropriata"*: analisi dell'incidenza sull'integrità ecologica del sito, e individuazione delle eventuali misure di mitigazione

Procedura di VI

3. *soluzioni alternative*: individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito
4. *misure di compensazione*: individuazione di azioni in grado di bilanciare le incidenze negative, se non ci sono soluzioni alternative o le incidenze negative sono sottoposte a per motivi imperativi di interesse pubblico

Procedura di VI: norme

Normativa EU e nazionale

- D.M. 25 marzo 2005 Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. G.U. n. 157 del 8 luglio 2005
- D.M. 25 marzo 2005 Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. G.U. n. 156 del 7 luglio 2005
- D.M. 25 marzo 2005. Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC). G.U. n. 155 del 6 luglio 2005
- Decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003 Decisione della Commissione recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina. G.U.C.E. L 14 del 21 gennaio 2004
- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. G.U. n. 124 del 30 maggio 2003

Procedura di VI: norme


- D.P.R. n. 425 del 1 dicembre 2000 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001
- D.M. 3 aprile 2000 e s.m.i. Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. G.U. n. 95 del 22 aprile 2000
- D.G.R. n. 37 - 28804 del 29 novembre 1999 Individuazione di aree finalizzate alla costituzione di Zone di Protezione Speciale per gli uccelli ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. Proposta al Ministero dell'Ambiente. B.U. n. 51 del 22 dicembre 1999
- D.M. 20 gennaio 1999 Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. G.U. n. 32 del 9 febbraio 1999
- Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997 Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. G.U.C.E. L 305 dell' 8 novembre 1997

Procedura di VI: norme

- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Suppl. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997
- Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997 Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. G.U.C.E. L 223 del 13 agosto 1997
- Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994 Direttiva del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici G.U.C.E . n. L 164 del 30 giugno 1994
- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e s.m.i. Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. G.U.C.E . n. L 206 del 22 luglio 1992
- Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e s.m.i. Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. G.U.C.E. n. L 103 del 25 aprile 1979

Albero delle decisioni

Fonte: Ministero dell'Ambiente della
Tutela del Territorio e del Mare



screening

- *Gestione del sito* relazione diretta, indiretta o assente con la gestione del sito
- *Descrizione del piano/progetto* (dimensioni, entità, superficie occupata, settore del piano, durata fasi o attuazione, inquinamenti, impatti cumulativi con altri piani/progetti ecc.)
- *Caratteristiche del sito* descrizione delle caratteristiche ecologiche che potrebbero risultare impatte
- *Valutazione significatività possibili effetti* interazione tra i parametri del piano/progetto e le caratteristiche del sito (e.g. perdita habitat, frammentazione, variazione qualità o quantità risorse, nulla)

Valutazione appropriata

- *Informazioni necessarie*
- *Previsione degli impatti*: si suggerisce una scheda analitica (!) in cui organizzare i possibili impatti per visualizzare i possibili effetti di incidenza (diretti o indiretti, breve o a lungo termine, a quale fase di progetto, isolati o cumulativi) che serve solo a comunicare, e possibili metodi (sostanzialmente modelli, ma non quali!)
- *Obiettivi di conservazione*: stima della relazione tra impatto e conservazione, si suggerisce sostanzialmente 1) buonsenso e 2) una *check list* di controllo
- *Misure di mitigazione*: stima delle misure per ridurre al minimo o eliminare gli effetti negativi di un piano/progetto durante o dopo la sua realizzazione (e.g tempi di realizzazione, tipologia degli strumenti e degli interventi; individuazione di zone non accessibili all'interno di un sito; uso di specie autoctone)

soluzioni alternative

(se permangano effetti negativi)

- *Identificazione alternative* compresa Op. 0 (da parte autorità competente) (e.g. ubicazione/percorsi alternativi, dimensioni – sviluppo –realizzazione alternativi; modalità operative – dismissione diverse)
- *Valutazione alternative*: procedura di VI per ciascuna alternativa
- *misure compensative* da prevedere nella IV fase se non esistono soluzioni sufficienti

compensazione

- Per garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata
- *ad esempio*: ripristino dell'habitat; creazione nuovo habitat in proporzione, miglioramento habitat rimanente, individuazione nuovo sito
- devono essere
 - attuate il più vicino possibile alla zona interessata dal piano o progetto che produrrà gli effetti negativi.
 - monitorate con continuità per verificare la loro efficacia a lungo termine
- *Sulla validità degli effetti di compensazione i dubbi scientifici si stanno accumulando*

Procedura di VAS: obiettivi

- Garantire la sostenibilità dello sviluppo (*tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*) con la predisposizione e attuazione delle politiche mediante programmi e piani
- Dare luogo all'integrazione della componente ambientale all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, per far sì che gli effetti derivanti dall'attuazione siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione

Procedura di VAS: norme

- la Direttiva 2001/42/CE stabilisce che i piani e programmi
 - ...
 - elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale, o predisposti da un'autorità per essere approvati mediante una procedura legislativa
 - previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
 - ... che possono generare significativi effetti sull'ambiente (eccetto quelli di difesa nazionale, di protezione civile e di bilancio) devono essere sottoposti a VAS prima della loro adozione (obbligatoria nei programmi cofinanziati EU)

Procedura di VAS: norme

- la direttiva avrebbe dovuto essere recepita dagli stati membri entro il 21 luglio 2004, ma il recepimento da parte dello stato italiano è in via di definizione
- in alcune regioni sono state emanate disposizioni riguardanti l'applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica con riferimento alla direttiva comunitaria

Procedura di VAS: norme

- D.L. n. 173 del 12 maggio 2006 e s.m.i. Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa. G.U. n. 110 del 13 maggio 2006
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale Suppl. alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006
- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. G.U.C.E. n. L 197 del 21 luglio 2001

VIA, VAS e VI

- la D "Habitat" non fa riferimento esplicito alla Dir. 85/337 CEE (mod. da 92/43 CEE), ma il principio da cui discende è pressoché identico: probabilità d'incidenza negativa.
- tutti i piani da sottoporre a VAS richiedono la valutazione d'incidenza *ex art. 6* Dir. "Habitat".
- quando non vi sono gli estremi per sottoporre il progetto alla VIA o il piano alla VAS, la valutazione di incidenza deve *comunque* essere realizzata, producendo una documentazione adeguata a consentire una valutazione sufficientemente motivata



3. Strumenti e metodi

ovvero dei misuratori
e dei loro strumenti

Seguiamo un filo logico

1. La biodiversità e la sua misura
2. Modelli valutativi del giudizio umano
3. Esempi
 - La VIA di una autostrada
 - Il VET delle zone umide di una regione europea



3.3 modelli di valutazione del giudizio condiviso

Il valore socialmente condiviso...

- valutazione economica dei beni/servizi ambientali: quantificazione monetaria dei benefici (costi) che il mantenimento o la distruzione dei beni ambientali rappresenta per la società
 - la valutazione delle esternalità è facilmente intuibile in termini generali ma difficilmente stimabile in termini economici in un processo decisionale
- la traslazione di questo valore in un mercato ideale può facilitare il processo decisionale

Il Valore Economico Totale

Rappresenta il valore aggregato delle funzioni espresse da un dato ecosistema

VET = valore d'uso + valore di non uso (valore potenziale / di opzione + valore di esistenza + valore futuro)

- *Use value*: valore legato all'uso di una risorsa ambientale
- *non-use or passive values*: il valore non deriva da un uso diretto
 - ✓ *potential or option value*: valore associato a qualche cosa che non è stato ancora riconosciuto / scoperto
 - ✓ *existence value*: valore associato alla sola esistenza, anche se mai visto o utilizzato (panda, ...)
 - ✓ *bequest value*: valore associato al lasciare un qualche cosa alle generazioni future

la valutazione contingente

- se il *valore d'uso* si riconosce dai comportamenti degli individui (*mercato*), Il *valore di non uso* può essere dedotto dalle *preferenze* degli individui
- ⇒ *valutazione contingente* (risposte **delle preferenze** componenti di una comunità)
 - dalla stima della bellezza scenica alla stima del VET
 - deduce (*elicita*) la *disponibilità a pagare* o a *accettare* denaro per un bene o servizio anziché rinunciarci

la valutazione contingente

- i valori riportati dai rispondenti corrisponderebbero ad un aggregato di valore diretto ed indiretto di uso e valore di non uso
- approssimano in una stima buona parte delle componenti del VET

Limiti: fonti di errore e correzioni

- o il campione non è rappresentativo della comunità
 - il campione deve essere statisticamente rappresentativo
 - numericamente
 - degli strati statistici (distribuzione demografica, socioeconomica e geografica della comunità)

Limiti: fonti di errore e correzioni

o il mercato contingente ipotetico non è credibile

- problemi legati a pagamenti ipotetici, non istantanei;
- distorsione dell'effetto “nuova tassa” \Rightarrow simulazione dell'abrogazione o del mantenimento di una tassa *esistente* per il mantenimento di funzioni ambientali

Limiti: fonti di errore e correzioni

o le risposte sono tendenziose

- mancano informazioni e contesto (il rispondente non può comprendere/accettare lo scenario)
- non si riescono a dedurre le caratteristiche socio-economiche e attitudinali per interpretare le differenze tra le risposte (preferenza/valutazione)

Limiti: fonti di errore e correzioni

o il pregiudizio è strategico

- si verifica quando il rispondente risponde strategicamente per influenzare il risultato (normalmente 15-30% del campione)
- si possono individuare i *non rispondenti* o i *no di protesta* o i *veri no* o *valori nulli* (e.g. richiedendo ulteriori valori, motivazioni)

Limiti: preferenza vs valutazione

o preferenza (*valutazione contingente*)

- Confronto relativo di una medesima qualità (tempi e luoghi diversi)
(peso intuitivo dei filtri etico sociali)

o valutazione

- Peso relativo di una qualità rispetto al valore / risorsa / necessità / desiderio umano
(peso dell'apprendimento)

Perché questa distinzione?

- o Per individuare e comunicare i limiti, dunque il significato condivisibile, del valore assunto dalla preferenza viziata *sempre e comunque* da filtri sociali e personali

Metodi

- Questionari
 - Open – closed ended
 - Intervista indretta o indiretta
- Modelli di interpolazione lineare
 - ANOVA
 - Regressioni uni e multi-variate
 - Modelli Logit uni e multi-variati (probabilità di ottenere risposta positiva nel pagare il *bid* richiesto)



3.4 esempi

1. VIA di un'autostrada
2. VET delle zone umide